

N. R.G. 371/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **371/2018** promossa da:

UGO MORELLI con il patrocinio dell'avv. MORELLI UGO

ATTORE/I

contro

ASSOCIAZIONE DENOMINAZIONE "MOVIMENTO 5 STELLE" IN P.L.R.P.T. con il patrocinio dell'avv. Ciannavei

CONVENUTO/I

PASQUALE CATALANO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CATALANO PASQUALE e dell'avv. CIMINO FIORELLA (CMNFLL87L59H579F)

INTERVENUTO

INFELISE TOMMASO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. Morelli

INTERVENUTO

Il giudice istruttore

1. Con ricorso depositato il 26.1.2018 Morelli Ugo, prospettando l'esclusione dalla consultazione interna al movimento politico denominato "MoVimento 5 stelle" per la selezione degli aspiranti candidati al parlamento nazionale e lamentando la lesione dei propri diritti di cittadino e di iscritto al "MoVimento 5



stelle” nonché dei diritti costituzionali all'accesso alle cariche pubbliche ed a un'esistenza libera, tranquilla normale, chiedeva:

- l'adozione di provvedimento d'urgenza ex articolo 700 cpc e la sospensione delle liste di candidati del “MoVimento 5 stelle” per Camera e Senato per i collegi uninominali e plurinominali di Cosenza e provincia;
- l'inserimento di Morelli Ugo nella lista dei candidati del “MoVimento 5 stelle” per Camera e Senato per il collegio uninominale e plurinomiale di Cosenza e provincia ovvero di Roma e provincia nominando un curatore speciale per gli adempimenti;
- la sospensione delle votazioni nazionali previste per il 4 marzo 2018 deducendo l'incostituzionalità della legge elettorale priva del sistema delle preferenze;
- la richiesta di iniziativa d'ufficio del pubblico ministero ex articolo 23 codice civile per la sospensione della votazione on-line del “MoVimento 5 stelle” del 17 gennaio 2018.

Il “MoVimento 5 stelle”, in persona del legale rappresentante, costituitosi in giudizio eccepiva:

- l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire del ricorrente, sia perché le liste erano state già depositate presso l'ufficio competente, sia perché il diritto di candidarsi dell'iscritto al movimento è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti dall'articolo tre dello statuto che preclude l'adesione a coloro che abbiano procedimenti giudiziari in corso con l'associazione;



- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di valida attestazione di conformità dell'atto;
- il difetto di sussidiarietà dell'azione proposta per la mancata instaurazione del giudice di merito previsto all'articolo 23 c.c.;
- l'inammissibilità della richiesta di iniziativa d'ufficio del pm;
- l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 1° febbraio 2018, fissata per la comparizione delle parti, Pasquale Catalano e Infelise Tommaso depositavano distinti atti di intervento lamentando la propria esclusione dalle "Parlamentarie" 2018.

2. In ordine di priorità, trattandosi di motivo la cui deliberazione risulta necessariamente preliminare ai fini della decisione, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla resistente "MoVimento 5 stelle".

Giova premettere che, ai sensi dell'articolo 669 ter cpc, nell'ipotesi di instaurazione della domanda cautelare prima dell'inizio della causa di merito, la domanda "*si propone al giudice competente a conoscere il merito*".

Nel caso di specie il ricorrente (par.12) ha precisato che "*il presente ricorso articolo 700 c.p.c. è preordinato un giudizio di merito, anche avente ad oggetto l'accertamento del giudice adito dell'insussistenza dei presupposti di legge e di contratto per la grave inadempimento di controparte e conseguente risarcimento danni.....*" chiarendo, nelle conclusioni, che "*nel merito si chiede:*
1) *accertare e dichiarare l'inadempimento della controparte ed il suo*



conseguente comportamento illegittimo, con tutte le conseguenze di legge. Ai sensi e per gli effetti di legge, nel merito condannare la predetta convenuta, in solido con eventuali altri corresponsabili, al risarcimento di tutti i danni subiti subendi, morali e materiali derivanti dal predetto comportamento, causati al ricorrente predetto, nella cifra complessiva che sarà dimostrata in corso di causa e che il giudice dovesse accertare e liquidare, nei limiti della competenza per valore”.

Dall'esposizione dei fatti contenuti nel ricorso e dall'audizione del ricorrente sembra potersi arguire che il Morelli intenda proporre, nella fase di merito, un'azione di risarcimento danni fondata sulla lesione di diritti costituzionali con particolare riguardo al diritto all'accesso a cariche pubbliche, come tale di natura extra-contrattuale, ed un'azione di accertamento di inadempimento degli obblighi contrattuali asseritamente assunti dal “MoVimento 5 stelle”.

Così delineata l'azione di merito cui fare riferimento al fine di individuare la competenza territoriale del giudice adito in fase cautelare, osserva il decidente che la competenza a conoscere la presente causa non può radicarsi ai sensi dell'articolo 19 c.c., relativo al foro generale delle associazioni non riconosciute, atteso che la sede del “MoVimento 5 stelle” è individuata e non contestata in Roma dove risulta svolgere attività in modo continuativo.

La competenza del Tribunale adito non può essere fondata neanche sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 c.p.c., concernente il foro alternativo per le cause relative a diritti di obbligazione, per il quale “è anche competente il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.



Sotto tale profilo, avuto riguardo alle domande di merito così come su delineate, deve rilevarsi, anzitutto, che il ricorrente non ha allegato e dimostrato che l'obbligazione non pecuniaria che sarebbe rimasta inadempita per colpa del "MoVimento 5 stelle", per non avere consentito al ricorrente di poter partecipare al sistema di selezione delle candidature per il Parlamento nazionale e di essere inserito nelle liste da presentare per le elezioni parlamentari, sarebbe sorta in Cosenza.

Ai sensi dell'art. 1182 comma 1 c.c., peraltro, tale obbligazione, comunque non riscontrata nella documentazione versata in atti, avuto riguardo alla specifica natura della prestazione prospettata, non poteva che essere eseguita nel luogo in cui il movimento politico ha sede, ossia in Roma.

Sotto diverso profilo, relativo all'obbligazione pecuniaria di risarcimento danni conseguente all'asserito inadempimento contrattuale e, in ogni caso, alla lesione di diritti personali tutelati dalla Costituzione, osserva il decidente che le predette obbligazioni sono di natura illiquida, così come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel momento in cui ha richiesto la condanna *"nella cifra complessiva che sarà dimostrata in corso di causa"*, e devono essere adempite, necessariamente, presso il luogo in cui ha sede il debitore, ossia in Roma.

Giova, al riguardo, richiamare, il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui *"le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai*



fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono nessuno dei criteri di collegamento previsti dalla legge consentono di radicare presso il Tribunale ordinario di Cosenza la competenza a conoscere del ricorso ex articolo 700 cpc proposto da Morelli Ugo.

Rimangono assorbiti, pertanto, tutte le ulteriori questioni dedotte in giudizio ivi comprese quelle in ordine all'ammissibilità dell'intervento di Catalano Pasquale Infelise Tommaso.

In virtù del principio di soccombenza il Tribunale condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in euro 1200 oltre Iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in ordine al ricorso ex articolo 700 cpc proposto da Ugo Morelli;

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in euro 1200 oltre Iva cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Si comunichi.

Cosenza, 2 febbraio 2018

Il giudice
Massimo Lento

